

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 marzo 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 17.

Costituzione in Gubbio dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria.
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 18.

Proroga del termine di validità della classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta, di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 20.

Modificazione della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale Pag. 4

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 58.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 59.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli uffici regionali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 60.

Rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 61.

Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 76, recante: «Interventi di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Armenia» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 62.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati» come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 63.

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1992, n. 64.

Interventi a favore delle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei ad evitare l'inquinamento ambientale. Pag. 8

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 19.

Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1992, n. 20.

Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1992, n. 21.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione per l'anno finanziario 1992. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 agosto 1992, n. 205.

Regolamento di attuazione della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, recante: «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali». Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1992, n. 36.

Nuovi interventi regionali per il miglioramento dell'efficienza delle strutture cooperative e consortili lattiero-casearie. Abrogazione parziale dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16. Pag. 13

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1992, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1983, n. 16 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 24.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1991 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 25.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1992. Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 51.

Intervento finanziario per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/83 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 52.

Provvidenze in favore di imprese di minori dimensioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche Pag. 15

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 36.

Riordinamento dello stato giuridico del personale . Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 37.

Nuove norme in materia di patrimonio scolastico . Pag. 20

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 19.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: «Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico» Pag. 23

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 17.

Costituzione in Gubbio dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 18 novembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria, con sede in Gubbio, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- raccogliere ed ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano il complesso delle tradizioni folcloriche dell'Umbria;
- curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative culturali relative alla tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni folcloriche;
- diffondere la conoscenza dei risultati delle attività svolte;
- promuovere e stabilire rapporti con Istituti universitari, Enti ed Associazioni aventi le stesse finalità;
- svolgere ricerche ed attività culturali comprese iniziative con finalità formative, anche per conto di terzi.

Art. 2

Costituzione dell'Istituto

1. La costituzione dell'Istituto ha luogo attraverso la formazione di una Associazione tra la Regione, Enti locali, Istituti universitari, Associazioni culturali, altre persone giuridiche e privati che condividono le finalità di cui all'art. 1 e purché lo statuto preveda:

- il riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione;
- la durata illimitata della stessa;
- l'individuazione come organi necessari dell'Assemblea dei soci, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- la disciplina delle entrate costituite:
 - dalle quote annuali dei soci, nella misura fissata dal Comitato direttivo;
 - da eventuali contributi della Regione, di altri Enti pubblici e di privati;
 - dal ricavo di iniziative realizzate dall'Istituto;
 - da donazioni o lasciti sulla cui accettazione abbia deliberato il Comitato direttivo;
 - da ogni bene comunque acquisito;
- la disciplina delle forme mediante le quali gli Enti e le Associazioni soci dell'Istituto mettono a disposizione dello stesso i mezzi ed il personale per il suo funzionamento;
- la previsione della trasmissione tempestiva dei bilanci annuali preventivi e dei conti consuntivi corredati da una relazione del collegio sindacale approvati dall'assemblea dell'Istituto, alla Regione per gli effetti degli artt. 79 dello statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire quale socio dell'Istituto con una quota di L. 15.000.000 annui.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. L'onere di L. 15.000.000 annui verrà imputato per l'anno 1992 sul capitolo 845 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale titolato «Oneri per quote associative ad enti ed associazioni» legge regionale 19 luglio 1979, n. 34 ed art. 8 legge regionale 7 aprile 1982, n. 17, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni 1993 in poi sul corrispondente capitolo previsto nel programma operativo 1.09.2.03 del bilancio pluriennale 1992-1994 - Approvato con legge regionale n. 11 del 20 giugno 1992.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un Comitato promotore di cinque membri con l'incarico di provvedere entro il termine di sessanta giorni ad iniziare la raccolta delle adesioni, alla costituzione dell'assemblea dell'Associazione ed alla redazione di una bozza di statuto.

2. Il Comitato provvede inoltre alla elaborazione di un progetto scientifico di base da sottoporre entro un anno all'assemblea dei soci dell'Istituto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 11 novembre 1992

GHIRELLI

92R1028

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 18.

Proroga del termine di validità della classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e all'aria aperta, di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 50 del 2 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di validità della classificazione degli esercizi alberghieri e all'aria aperta di cui all'ottavo comma dell'art. 4 e dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, concernente: «Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta» è prorogato al 31 dicembre 1993.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 23 novembre 1992

GHIRELLI

92R1050

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40. Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 51 del 16 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «onde garantirne la sicurezza».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, dopo la parola «inferiore» sono aggiunte le parole: «o uguale».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, contestualmente al rilascio della concessione edilizia, previo parere del Gruppo di lavoro di cui all'art. 3».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è soppressa la parola «ambientali».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone immediatamente comunicazione al Comune ed alla Giunta regionale, il direttore dei lavori che ha la responsabilità della corretta esecuzione dell'opera e l'obbligo di eseguire controlli sui lavori e sull'impiego dei materiali».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, le parole «sulla base anche dei» sono sostituite dalle parole: «contestualmente ai».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare dell'opera o chi subentri ad esso a qualsiasi titolo nella disponibilità della stessa, provvede alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera per tutta la sua durata, secondo le modalità indicate nel disciplinare annesso al provvedimento di concessione all'esecuzione dell'opera».

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, le parole «al controllo della tutela ambientale e della» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ambientale e della» e dopo le parole «apposita concessione» sono aggiunte le seguenti: «edilizia contestuale alla autorizzazione di cui all'art. 2».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, la parola «proprietari» è sostituita dalla parola: «titolari».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione di conformità od il progetto di adeguamento devono essere inoltrati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di conformità non è dovuta per gli invasi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali è stato effettuato regolare collaudo».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. Ai titolari di opere che inoltrino alla Giunta regionale la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, è rilasciato dalla stessa un attestato di deposito che li autorizza alla prosecuzione dell'esercizio delle opere ai fini idraulici».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, la parola «autorizzazione» è sostituita dalla parola: «concessione».

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. Coloro i quali continuino oltre i termini di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'esercizio di opere in atto all'entrata in vigore della presente legge, che vengano riscontrare non conformi alle norme di legge vigenti in materia idraulica o che non siano state adeguate nei termini e nei modi stabiliti nel progetto approvato dalla Giunta regionale, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per ciascun mese di esercizio eccedente i termini e sino ad un massimo di L. 20.000.000».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 40, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In ogni caso, qualora sia accertata l'esistenza di un'opera non conforme alla presente legge, oltre ad applicare le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 4, il Comune competente obbliga l'inadempiente, previa assegnazione di un termine, ad adeguare l'opera. Qualora ciò non venga effettuato nel termine o ciò non sia possibile, il soggetto autorizzante provvede alla demolizione dell'opera con spese a carico dell'inadempiente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 1992

GHIRELLI

92R1060

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 20.

Modificazione della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 51 del 16 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, è sostituito dal seguente:

«1. La misura delle tariffe per i servizi di trasporto a chiamata è determinata con l'aumento del 20 per cento della misura delle tariffe

minime indicate nell'allegato B alla presente legge e con l'arrotondamento alle cento lire superiori in caso di rilascio di biglietti ed alle mille lire superiori in caso di rilascio di abbonamenti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 1992

GHIPELLI

92R1061

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 58.

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 48 del 10 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000, limitatamente all'anno 1982.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 58560 «Contributi ai Comuni ed all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani» del bilancio di previsione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (punto C.2.2.3.).

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni termini di competenza:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 1992

LANIVI

92R1033

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 59.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli uffici regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 48 del 10 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla realizzazione dei seguenti interventi che permettano l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli Uffici regionali:

- «cablaggio intelligente»;
- sicurezza degli edifici anche mediante l'introduzione del controllo accessi;
- sicurezza degli uffici occupati dal Servizio Elaborazione Dati (S.E.D.) e del «patrimonio informatico».

2. La Giunta è autorizzata, in particolare, a deliberare in merito a:

- affidamento dell'incarico per lo studio di massima;
- gara per la fornitura;
- affidamento della fornitura;
- installazione/gestione delle apparecchiature.

Art. 2.

Cablaggio

1. Per «cablaggio intelligente» si intende l'infrastruttura di collegamento fonia-dati, interno agli edifici, che permette il collegamento e la trasmissione dei dati, della voce e delle immagini tra apparecchiature tecnologicamente anche differenti come centralini telefonici, anche locali, telefoni numerici o decadici, fax, terminali, personal computers, reti di connessione dati locali o dipartimentali o in collegamento esterno, stampanti, lettori ottici, sensori e allarmi.

Art. 3.

Sicurezza

1. La sicurezza degli edifici sede degli uffici regionali si realizza mediante interventi di:

- architettura generale di efficiente sicurezza di tutti gli stabili sedi di servizi ed uffici regionali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza contro gli incendi;
- controllo degli accessi, comprendente la rilevazione delle presenze dei dipendenti e la gestione dei visitatori.

Art. 4.

Sicurezza S.E.D.

1. La sicurezza degli uffici occupati dal S.E.D. e del «patrimonio informatico» si attua attraverso i seguenti interventi:

a) adeguamento infrastrutturale dei locali assegnati e utilizzo di parte degli spazi posti nel sottosuolo della sede centrale;

b) adozione di misure di «safety» anche per incidenti non informatici;

c) predisposizione di sistemi particolari, attivi e passivi, contro il fuoco (irrigatori di gas di spegnimento, impiego esclusivo di materiali ignifughi, defumigatori, ecc.);

d) strutture di backup anche non prettamente informatiche;

e) definizione organica della sicurezza;

f) tutela delle risorse informatiche.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il quinquennio 1992/96 a complessive lire 5.100 milioni di cui lire 1.100 milioni per l'anno 1992 e annue lire 1.000 milioni indicativamente stabilite per gli esercizi successivi, grava sull'istituendo capitolo 20472 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 1.100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso (cod. B.2.2.);

b) per il 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri saranno determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 7.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 1992

LANIVI

92R1034

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1992, n. 60.

Rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 48 del 10 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 1.200 milioni, limitatamente all'anno 1992.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 58600 «Contributi ai Comuni per la bonifica delle discariche per rifiuti solidi urbani esistenti» del bilancio di previsione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (fondo globale per spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere quanto a L. 500.000.000 sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio (punto C.2.2.2) e quanto a L. 700.000.000 sull'accantonamento previsto al citato allegato 8 del bilancio (punto C.2.2.2).

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 1992

LANIVI

92R1035

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 61.

Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 76, recante: «Interventi di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Armenia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 49 del 17 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 76, recante «Interventi di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Armenia», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La regione Valle d'Aosta interviene nelle spese per la realizzazione di una struttura ospedaliera per traumi spinali in fase di realizzazione nella città di Erevan in Armenia, colpita dal terremoto del dicembre 1988, mediante lo stanziamento di un fondo di L. 250.000.000.

2. L'intervento di cui al comma uno è effettuato nell'ambito di un'iniziativa della Lega della società della Croce Rossa, in accordo con il Ministero degli affari esteri e sulla base di indirizzi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 novembre 1992

LANIVI

92R1036

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 62.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65: «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati» come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 49 del 17 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 — «Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati» — come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, è autorizzata per l'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 39660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura della spesa di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato «Tutela ambiente e valorizzazione territorio» — C. 2.5. Recupero del verde e del territorio degradato.

4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 2.

Variazione al bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 novembre 1992

LANIVI

92R1037

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1992, n. 63.

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 49 del 17 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento fondi di rotazione

1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia è finanziata per l'esercizio 1992 con uno stanziamento di lire 15.000 milioni.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. L'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 50760 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020: «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio concernente: B.3.2, fondi di rotazione per l'industria edilizia.

3. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 novembre 1992

LANUI

92R1038

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1992, n. 64.

Interventi a favore delle imprese industriali per l'installazione di impianti idonei ad evitare l'inquinamento ambientale.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 50 del 24 novembre 1992*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a ridurre l'inquinamento ambientale attraverso interventi a favore delle imprese industriali che installino impianti, collegati alla produzione, destinati alla depurazione delle acque, dell'aria o adottino tecniche e dispositivi atti alla riduzione del rumore ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 2.

Carattere dei contributi

1. Possono essere concessi, per gli investimenti di cui all'art. 1, che comportino una spesa superiore a lire 100 milioni per ogni intervento, contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa riconosciuta ammissibile con un massimo di contributo di lire 500 milioni. Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base della variazione dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Gli investimenti realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammessi a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. Sono ammesse a contributo anche le spese sostenute nei diciotto mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere erogati anche per stati di avanzamento.

Art. 3.

Procedure

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 4. La Giunta regionale provvede altresì alla revoca dei contributi per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 6.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede, con la collaborazione della commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 4, all'espletamento dell'istruttoria.

3. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per materia, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

5. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di dieci anni.

Art. 4.

Commissione tecnico-consulativa

1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge è istituita una commissione tecnico-consulativa, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale.

2. La Commissione tecnico-consulativa è così costituita:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, il quale funge da presidente della commissione;

b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, designato dall'Assessore;

d) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore;

e) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 5.

*Alienazione, mutamento di destinazione
e sostituzione degli impianti*

1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli impianti finanziati, deve ottenere, tramite, apposta istanza, la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

2. L'eventuale sostituzione di impianti finanziati dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 6.

Revoca dei contributi

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8.

Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 2.000 milioni per l'anno 1992, graverà sull'istituendo capitolo 46945 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per favorire l'installazione, negli stabilimenti industriali, di impianti antinquinamento ambientale (Area tutela dell'ambiente e valorizzazione territorio — tutela e protezione dell'ambiente — codice: C.1.3). Su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.000 milioni.

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 novembre 1992

LANIVI

92R1051

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativa a norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 45 del 9 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al punto 1) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, le parole «legge finanziaria» sono sostituite dalle parole: «legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economica-finanziaria».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente periodo:

«l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, all'approvazione della stessa Giunta propone altresì, di concerto con gli Assessori rispettivamente competenti per materia, i disegni di legge collegati alla manovra economica-finanziaria».

Art. 3.

1. L'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
Legge finanziaria

1. La Giunta regionale presente al Consiglio contestualmente al disegno di legge di approvazione al bilancio di previsione della Regione, un disegno di legge finanziaria avente per finalità:

a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell'ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;

b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazioni di spesa disposte da leggi di spesa pluriennali della Regione, nell'ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;

c) l'introduzione di modifiche procedurali e delle condizioni di intervento previste in leggi regionali settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità ed al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati;

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

e) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

f) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 30 e le corrispondenti tabelle;

h: l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 1984, n. 33;

i: altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

2. La legge finanziaria può contenere, altresì:

a) il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;

b) il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d'intervento previste dalle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;

c) il finanziamento dei programmi da realizzare con il consorzio della Comunità Economica Europea.

3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi la legge finanziaria può contenere:

a) disposizioni che prevedano nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie ed alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione della Regione;

b) il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d'intervento previsti dalle leggi di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto;

c) il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso della Comunità Europea.

3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi la legge finanziaria non può contenere:

a) disposizioni che prevedano nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie ed alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione della Regione;

b) norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente.

4. Le limitazioni di cui al precedente terzo comma si applicano ai provvedimenti legislativi di contenuto generale adottati nel corso dell'anno finanziario in concomitanza di legge di variazione al bilancio annuale e pluriennale».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
Disegni di legge collegati

1. Unitamente al disegno di legge di cui al precedente articolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria, nel programma pluriennale sono indicate le motivazioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti considerati negli stessi disegni di legge».

Art. 5.

1. Al termine della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, aggiungere:

«L'apertura di credito a favore di funzionari delegati può essere disposta nei casi in cui altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:

«3. Entro sessanta giorni dal 30 giugno e dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale, copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria generale».

Art. 7.

1. Al quarto comma dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, le parole «l'Amministrazione competente» sono sostituite da «la Ragioneria generale» ed è soppresso il quinto comma.

Art. 8.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, aggiungere il seguente:

«8-bis. Qualora le esigenze del servizio non richiedono che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuare il prelievo di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti».

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 novembre 1992

CABRAS

92R1054

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 19.

Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 45 del 9 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misura della garanzia sui prestiti

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, integrata dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, e dall'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, la misura della garanzia del Consorzio di garanzia fidi sui prestiti concessi da istituti e aziende di credito non può essere inferiore al venti per cento.

Art. 2.

Fondi regionali presso gli istituti di credito

1. L'Assessore regionale dell'industria individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, gli istituti e le aziende di credito con i quali il Consorzio di garanzia fidi, costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell'industria e quelli fra imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi hanno sottoscritto specifiche convenzioni, ai quali la Regione può affidare mediante convenzione l'istruttoria e l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive integrazioni, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, mediante il versamento negli stessi degli stanziamenti esistenti sul capitolo 09042/01 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, gli interessi attivi maturati sono versati in conto entrate del bilancio regionale.

2. Il contributo di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l'accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all'addebito periodico degli interessi a loro favore.

3. La gestione dei predetti fondi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 3.

Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi

1. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

«3. La gestione degli interventi di cui ai precedenti commi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'industria e dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio».

Art. 4.

Interessi

1. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi e per la partecipazione al capitale delle "società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo" di cui all'articolo 2 della legge n. 317 del 1991.

Art. 5.

Operazioni di leasing ordinario e di factoring

1. I benefici di cui agli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura stabilita dall'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, sono estesi alle operazioni di leasing ordinario e di factoring.

2. Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.

3. I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042.01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria, per quanto attiene alle imprese previste dall'articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo stanziamento esistente sul capitolo 07064 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per quanto attiene alle imprese previste dagli articoli 67 e 68 della medesima legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 novembre 1992

CABRAS

92R1055

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1992, n. 20.

Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 46 dell'11 novembre 1992)

(Omissis).

92R1056

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1992, n. 21.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 46 dell'11 novembre 1992)

(Omissis).

92R1057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 agosto 1992, n. 205.

Regolamento di attuazione della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, recante: «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 41 del 16 ottobre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'articolo 2, 3ª comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante «Norme sull'organizzazione amministrativa della regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, recante: «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda Foreste Demaniali»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1992, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

E M A N A

il seguente decreto, concernente: «Regolamento di attuazione della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, recante: "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali"».

Art. 1.

Le anticipazioni delle indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, sono erogate entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che danno diritto alle indennità o è sorto il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare secondo le disposizioni della legislazione vigente.

Le anticipazioni non sono erogate qualora dalla certificazione presentata dall'interessato o in possesso dell'Amministrazione che deve disporre le predette erogazioni, risulti che il dipendente ha già percepito, in tutto o in parte, l'indennità previdenziale spettantegli o gli assegni per il nucleo familiare.

Art. 2.

Le somme anticipate a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento agli aventi diritto compiuto dagli uffici competenti in base alle certificazioni rilasciate dagli istituti previdenziali, devono essere recuperate in unica soluzione mediante versamento alla Tesoreria della Regione a cura dei dipendenti che hanno beneficiato dell'anticipazione.

I versamenti alla Tesoreria devono essere effettuati esclusivamente mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima.

Il certificato di allibramento destinato alla Tesoreria e l'attestazione dell'avvenuto versamento devono recare la causale del versamento stesso e l'imputazione del medesimo al bilancio della Regione con distinta indicazione del capitolo, del conto - competenze o residui - l'attestazione e dell'esercizio cui si riferisce.

Il Tesoriere rilascia in luogo e vece della regione autonoma della Sardegna, quietanza liberatoria della somma incassata, a termini della vigente convenzione di Tesoreria.

Art. 3.

Il beneficiario delle anticipazioni, entro tre giorni dalla ricezione della certificazione relativa al pagamento delle indennità economiche previdenziali da parte dei competenti istituti, e per le quali l'ufficio ha erogato mensilmente le anticipazioni stesse, deve versare interamente la somma anticipata dall'Amministrazione in modi previsti dall'articolo 2.

L'attestazione dell'avvenuto versamento, deve essere recapitata, personalmente o a mezzo raccomandata A.R., entro tre giorni dal versamento stesso, al responsabile del cantiere o all'ufficio che ha proceduto all'erogazione dell'anticipazione.

Art. 4.

Il Funzionario delegato che ha ricevuto l'accreditamento delle somme sulle quali sono state erogate le anticipazioni, appena venuto a conoscenza della scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 3 e qualora il dipendente non abbia provveduto nei termini a produrre l'attestazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, procede:

a) a sospendere l'erogazione di qualunque anticipazione mensile fino all'integrale recupero delle somme il cui ammontare dovrà risultare dalla scheda di cui al successivo articolo 7;

b) a recuperare tutte le somme anticipate, o le somme eventualmente residue, operando una trattenuta, entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia, sulla retribuzione mensile o su ogni altro emolumento dovuto all'interessato, compreso quello relativo al trattamento di fine rapporto, se dovuto;

c) a versare la somma trattenuta, nei modi previsti dall'articolo 2, nel bilancio della Regione, con imputazione al relativo capitolo;

d) a fare quant'altro sia necessario per il recupero del debito qualora il recupero stesso, nonostante siano state esperite le procedure di cui al precedente punto 2), sia,

Art. 5.

Qualora trascorso un anno dall'erogazione di ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, il dipendente non abbia ricevuto alcun pagamento delle indennità dovute dall'Istituto Previdenziale, e per le quali l'Amministrazione ha erogato anticipazioni deve versare le anticipazioni ricevute, in un'unica soluzione entro dieci giorni dalla scadenza del termine annuale, nei modi e nei termini di cui al secondo comma dell'articolo 2, e deve altresì recapitare, al cantiere o all'ufficio, l'attestazione comprovante l'avvenuto versamento.

Nel caso di mancato versamento delle anticipazioni ricevute entro il suddetto termine, si provvede al recupero delle somme nei modi e nei termini di cui ai precedenti commi, compresa la sospensione di ulteriori anticipazioni, se dovute.

Art. 6.

Qualora il beneficiario delle anticipazioni abbia versato l'importo delle somme ricevute con ritardi pari o superiori a trenta giorni, rispetto alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 3, tutte le anticipazioni sono sospese per un periodo corrispondente al ritardato versamento.

Art. 7.

Le anticipazioni disposte a favore del personale indicato nell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, ed i relativi recuperi, devono risultare, distinte per causale e riferire al mese in cui sono state liquidate, da apposita scheda, redatta manualmente o con sistemi meccanizzati, contenente il conto individuale intestato al beneficiario, delle anticipazioni stesse, dalla quale si evincano, anno per anno, i seguenti elementi:

- a) la data in cui le anticipazioni sono state liquidate e il mese di riferimento;
- b) la causale delle stesse secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12;
- c) l'importo parziale e/o totale erogato;
- d) la data dell'avvenuto pagamento delle indennità, da parte degli Istituti Previdenziali, al lavoratore dipendente;
- e) la data dell'avvenuto recupero;
- f) la causale del recupero e il mese di riferimento;
- g) l'importo totale della somma recuperata;
- h) il saldo e debito alla fine di ogni mese e al 31 dicembre di ogni anno.

La scheda di cui sopra, costituita da uno o più fogli, deve essere preventivamente ed annualmente vidimata dal funzionario delegato titolare dell'ordine di accreditamento.

Art. 8.

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 12, la data dell'avvenuto pagamento dell'indennità da parte degli Istituti Previdenziali, deve ritenersi riconosciuta dal percipiente all'atto in cui riceve la relativa certificazione o le somme erogate.

La conoscenza di tale data potrà essere provata, con la raccomandata A.R. con la data e il timbro postale apposto dalle P.P.TT. nella lettera di invio del certificato attestante l'avvenuta liquidazione e pagamento o con mezzi ad essi equivalenti.

La prova dei fatti di cui al precedente comma deve ritenersi raggiunta quando si accerti che l'Amministrazione che ha disposto le anticipazioni è venuta a conoscenza, con mezzi certi, dell'avvenuta erogazione delle indennità, del loro ammontare e della causale delle stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 13 agosto 1992

p. Il Presidente: MEREU

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la regione Sardegna, il 28 settembre 1992

Registro n. 1 - Atti di Governo, foglio n. 118

92R1058

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1992, n. 36.

Nuovi interventi regionali per il miglioramento dell'efficienza delle strutture cooperative e consortili lattiero-casearie. Abrogazione parziale dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 82 del 2 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In coerenza con gli obiettivi recati dal Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 ed in particolare dal piano settoriale relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione del latte, e dal Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è autorizzato a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di investimento presentati dai seguenti soggetti operanti nel settore lattiero-caseari:

a) caseifici cooperativi e loro consorzi, con sede nei territori dei Comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 27 aprile 1975, o che, pur avendo sede nel rimanente territorio regionale, registrino annualmente conferimenti da soci ubicati nei territori dei Comuni di cui alla predetta direttiva, in misura non inferiore al 25% della quantità totale di latte conferita;

b) consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari tipici a denominazione d'origine.

2. Ai fini della presente legge, nel settore lattiero-caseario rientrano tutte le attività che sono connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del latte di vacca, di bufala, di pecora e di capra.

Art. 2.

1. Le iniziative progettuali ammissibili agli aiuti di cui all'articolo 1, finalizzate al miglioramento della competitività in funzione delle esigenze del mercato, sono le seguenti:

a) acquisizione ed introduzione di moderne metodologie operative, aventi particolare riguardo alle tecniche di lavorazione, a razionali sistemi di trasporto, al condizionamento ed imballaggio dei prodotti;

b) controllo qualitativo delle produzioni;

c) attività promozionali e di valorizzazione di marchi consortili;

d) indagini di mercato;

e) formazione ed aggiornamento professionale del personale tecnico ed amministrativo;

f) gestione di servizi comuni ai soci, con particolare riguardo all'organizzazione delle produzioni, dei conferimenti, della distribuzione e delle vendite, anche in relazione all'obiettivo della concentrazione delle lavorazioni. Gli aiuti per tali iniziative si esauriscono in un arco temporale di cinque anni e, dal secondo anno in poi, la loro entità deve ridursi annualmente in misura del 10% rispetto all'anno precedente.

2. È attribuita priorità alle iniziative dei:

a) soggetti che abbiano in corso processi di fusione, integrazione e concentrazione;

b) soggetti che abbiano presentato domanda in forma associata o che abbiano il medesimo piano aziendale ed a esso facciano concordare riferimento.

Ar. 3.

1. Per ciascuna iniziativa, prevista al comma 1 dell'articolo 2, l'entità massima del contributo concedibile in rapporto alla spesa è stabilita nelle seguenti misure percentuali:

a) 55%, per le iniziative di cui alla lettera a), purché le metodologie operative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990;

b) 70% per le iniziative di cui alla lettera b), purché il controllo qualitativo sia previsto dalla vigente normativa;

c) 50% per le iniziative di cui alle lettere c) e d);

d) 70%, per le iniziative di cui alla lettera e);

e) 70%, per le iniziative di cui alla lettera f), purché le iniziative siano conformi al Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all'ERSA entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale essa si riferisce e deve essere corredata da un piano triennale aziendale, annualmente aggiornato, che indichi i contenuti essenziali dei singoli progetti per la cui realizzazione è richiesto l'aiuto regionale, in un'ottica di ottimale utilizzazione delle risorse disponibili e di rafforzamento, finanziario e patrimoniale, della cooperativa o consorzio istante. Il piano deve inoltre contenere tutti gli elementi che assicurino, al termine del triennio considerato, la copertura totale del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dei singoli progetti.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante della società cooperativa o consorzio dichiara che, per iniziativa oggetto di domanda d'aiuto di cui alla presente legge, non ha presentato domanda ai sensi di altre leggi regionali.

4. Sono abrogati il punto 1) del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

5. Gli aiuti di cui alla presente legge sono incompatibili con altri previsti da leggi regionali per analoghe iniziative.

6. Ai soli fini della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione una sola volta per ciascun triennio preso in considerazione dal piano aziendale di cui al comma 2.

7. Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande possono essere presentate all'ERSA entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1993, un finanziamento di lire 2.000 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 — programma 3.1.3. — spese d'investimento — Categoria 2.3. — Sezione X — il capitolo 6484 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la concessione di contributi in conto capitale ai caseifici cooperativi e loro consorzi nonché ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari tipici a denominazione d'origine, che attuino iniziative progettuali destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione del latte» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

4. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 novembre 1992

TURELLO

92R1046

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1992, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1983, n. 16.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 24 del 2 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1983 è sostituito come segue:

«La regione Molise, nell'ambito degli interventi di pianificazione settoriale previsti nei piani e programmi regionali di risanamento idrico ed in relazione agli obiettivi di tutela del suolo e dell'ambiente, nonché per la salvaguardia di una produzione tipica e tradizionale della regione, stabilisce di realizzare Centri di Servizio per lo smaltimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari, mediante la presentazione in C.R. di un piano specifico di settore.

La loro localizzazione va individuata nel Basso, Medio Molise e nella provincia di Isernia.

La realizzazione dei predetti Centri è affidata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise.

Alla Giunta Regionale è affidata la promozione e la valutazione di iniziative volte alla realizzazione di impianti per il trattamento e/o di strutture per lo stoccaggio delle acque reflue presso i frantoi, accordando priorità alle forme associative». Per tali iniziative, la Giunta Regionale accertato la validità tecnica economica rispetto al piano di cui al comma precedente, eroga contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 16, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Fino all'avvenuta realizzazione degli impianti di trattamento previsti dalla presente legge, la Giunta Regionale, in conformità alla vigente normativa, emana apposite direttive sull'eventuale utilizzo anche per scopi agronomici delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive e affida all'ERSAM l'organizzazione e la gestione di eventuali operazioni di stoccaggio e depurazione delle stesse, per le operazioni di cui al comma precedente la Giunta Regionale eroga all'ERSAM un contributo fino al 70% della spesa effettuata. Il restante 30% sarà a carico dei beneficiari».

Art. 3.

L'art. 3 della legge 16 giugno 1983 è sostituito dal seguente:

I progetti per la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi oleari sono approvati dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 16 giugno 1983 è sostituito dal seguente:

«Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni; nonché quelli provenienti da altre leggi di settore».

La quantificazione della spesa annuale sarà determinata con la stessa legge approvata dei bilanci regionali.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

DI BARTOLOMEO

92R1047

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 24.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1991 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 9 dicembre 1992)**(Omissis).*

92R1048

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 25.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assesamento del bilancio di competenza e di cassa 1992.*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 9 dicembre 1992)**(Omissis).*

92R1049

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 51.

Intervento finanziario per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/83.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 18 novembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Per il rimborso alle esigenze di trasporto delle minori entrate relative agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, derivanti dalle facilitazioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33 e dovute alle aziende medesime secondo quanto previsto dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, per gli anni 1987 e 1988, e dalla legge 5 maggio 1989 n. 160 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 è autorizzato uno stanziamento di L. 1.500.000.000 così ripartito negli anni:

1987	L. 10 milioni
1988	L. 10 milioni
1989	L. 300 milioni
1990	L. 330 milioni
1991	L. 400 milioni
1992	L. 450 milioni

2. La Giunta regionale determina, nei limiti delle cifre stanziati ai sensi del comma 1, l'importo spettante a ciascuna azienda suddividendo l'importo totale annuo proporzionalmente agli autobus/Km effettuati da ciascuna azienda nell'anno medesimo e applicando alle percorrenze relative ai servizi urbani un fattore incrementativo pari a 1,5.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, eroga alle aziende gli importi determinati secondo quanto stabilito al comma 2.

4. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 1992:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 novembre 1992.

92R1052

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 52.

Provvidenze in favore di imprese di minori dimensioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 18 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione interviene con concorsi finanziari per favorire la ricostruzione dei beni di imprese artigiane e di imprese di minori dimensioni commerciali, alberghiere, turistiche, cooperative di produzione e lavoro e cooperative di consumo, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1991 e nel mese di giugno 1992.

Art. 2.

Beneficiari

Beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge le imprese indicate all'art. 1, localizzate nei Comuni nell'allegato elenco, che abbiano riportato danni agli immobili, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e alle scorte, per le spese sostenute per la loro ricostruzione.

Art. 3.

Contributi in conto interessi

La Regione, attraverso la Fidi Toscana, concede contributi in conto interessi alle imprese indicate nei precedenti articoli 1 e 2 in misura annua pari al 2,5% sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Tali finanziamenti, della durata massima di quattro anni, non potranno essere superiori al 75% della spesa sostenuta e comunque non potranno superare lire 100 milioni.

I contributi previsti dal precedente primo comma non sono cumulabili con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie previste per le medesime finalità indicate all'art. 1.

Art. 4.

Procedure

La domanda relativa a contributi in conto interessi previsti dal precedente art. 3 deve essere presentata alla Fidi Toscana S.p.a. corredata da idonei giustificativi di spesa e da un atto di notorietà o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

La Fidi Toscana S.p.a. istruisce le richieste di contributo in conto interessi ed eroga i contributi medesimi, attualizzati in unica soluzione, secondo le direttive impartite dal Consiglio regionale.

A tale scopo è istituito presso la Fidi Toscana S.p.a., con le disponibilità indicate dal seguente art. 6, uno specifico fondo. Ogni trimestre la Fidi Toscana S.p.a. presenta alla Giunta regionale il rendiconto dei contributi concessi ai sensi della presente legge.

La Regione potrà, anche su segnalazione della Fidi Toscana S.p.a., disporre verifiche presso le imprese allo scopo di accertare l'esatto ammontare delle spese delle quali è richiesto il contributo in conto interessi.

Art. 5.

Garanzia sussidiaria

La Fidi Toscana S.p.a. su richiesta delle imprese interessate può concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti previsti dal precedente art. 3, secondo le procedure previste dalle convenzioni esistenti con gli istituti di credito.

Allo scopo di fornire le risorse necessarie a quanto previsto dal precedente comma e previa delibera degli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a., la Regione sottoscrive n. 20.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a., al valore nominale di L. 100.000 ciascuna.

Art. 6.

Copertura della spesa

Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione, per analoghi importi, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio del corrente esercizio:

In diminuzione

Cap. 50060 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo.

Totale in diminuzione L. 3.600.000.000.

In aumento

Cap. 02150 - Contributo regionale per la formazione del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. (art. 7 legge regionale 21 aprile 1986 n. 17 e leggi regionali 28 marzo 1988 n. 22, 14 giugno 1989 n. 38).

Totale in aumento L. 2.000.000.000.

Di nuova istituzione

Cap. 19840 - Contributo attualizzato in conto interessi a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1991 e nel mese di giugno 1992.

Totale nuova istituzione L. 1.600.000.000.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1992.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 ottobre 1992 ed è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

ALLEGATO

ELENCO COMUNI COLPITI DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 1991

Provincia di PISTOIA

Serravalle P.se, Larciano, Quarrata, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Marliana, Sambuca P.se.

Provincia di FIRENZE

Campi Bisenzio, Carmignano, Dicomano, Firenze, Firenzuola, Lastra a Signa, Montemurlo, Poggio a Caiano, Reggello, San Godenzo, San Piero a Sieve, Signa, Vinci, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Cerreto Guidi, Certaldo, Calenzano, Gambassi Terme, Prato, Scandicci, Vaiano, Impruneta, Montespertoli, Rufina, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino.

Provincia di SIENA

Chiusdino, Gaiole in Chianti.

Provincia di AREZZO

Sestino, Pieve Santo Stefano.

Provincia di MASSA CARRARA

Casola in Lunigiana.

Provincia di LIVORNO

Campiglia Marittima, Cecina, Rosignano Marittimo.

Provincia di LUCCA

Altopascio, Borgo a Mozzano, Capannori, Lucca Porcari, Seravezza Castiglione G.na, Vagli di Sotto, Pietrasanta, Galliciano, Camaione.

Provincia di PISA

Calci, Calcinaiia, Casciana Terme, Castellina M.ma, Crespina, Montecatini Val di Cecina, Montopoli Valdarno, Pontedera, Lari, Riparbella, Chianni, Santa Luce, Terricciola, Bientina, Capannoli, Casale Marittimo, Fauglia, Vecchiano, Montescudaio, Peccioli, Ponsacco, S. Croce sull'Arno, San Miniato, Guardistallo, Pomarance.

ELENCO COMUNI COLPITI DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEI MESI DI GIUGNO 1992

Provincia di LUCCA

Camaione, Lucca, Massarosa, Pescaglia.

92R1053

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 36.

Riordinamento dello stato giuridico del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Con la presente legge si riordina l'inquadramento giuridico del personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata.

2. Vengono, inoltre, creati presupposti per una maggiore mobilità dei dipendenti tra gli enti pubblici.

CAPO I

INQUADRAMENTO FUNZIONALE

Art. 2.

Qualifiche funzionali

1. Il personale degli enti interessati di cui all'art. 1 è classificato in nove qualifiche funzionali.

2. Tenuto conto della tipologia dell'attività, del grado di preparazione culturale o professionale richiesto, del grado di autonomia necessario, nonché della responsabilità connessa con l'attività, le singole qualifiche funzionali sono individuate secondo il contenuto di seguito indicato:

a) prima qualifica funzionale:

attività manuali semplici, compreso l'utilizzo dei mezzi occorrenti;

b) seconda qualifica funzionale:

attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice;

c) terza qualifica funzionale:

attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici;

d) quarta qualifica funzionale:

semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predefinite; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali;

e) quinta qualifica funzionale:

attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale;

f) sesta qualifica funzionale:

attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottoordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche;

g) settima qualifica funzionale:

attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, con eventuale responsabilità di unità organizzative non aventi rilevanza esterna;

h) ottava qualifica funzionale:

attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il conseguimento di risultati; attività di collaborazione istruttoria o d. studio nel campo amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica;

i) nona qualifica funzionale:

attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuali; vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

3. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali. Nella declaratoria dei profili professionali sono indicati gli specifici requisiti di preparazione culturale o professionale, considerando il contenuto della prestazione lavorativa, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia nonché il grado di mobilità.

4. Il regime retributivo del personale tiene conto della professionalità e responsabilità dello stesso, e tende a garantire il miglioramento continuo della produttività e della efficienza dei servizi pubblici.

Art. 3.**Titoli richiesti per l'ammissione all'impiego negli enti interessati**

1. Per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche funzionali è prescritto, come requisito minimo, il possesso dei seguenti titoli di studio e di qualificazione:

a) prima e seconda qualifica funzionale:

licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, se richiesto, conoscenze nello specifico ambito di impiego o conoscenze artigianali o affini;

b) terza qualifica funzionale:

licenza di scuola elementare, nonché diploma o titolo equivalente comprovante conoscenze artigianali o affini;

c) quarta qualifica funzionale:

diploma di licenza di scuola media e assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente;

d) quinta qualifica funzionale:

diploma di licenza di scuola media e assolvimento di un ulteriore triennio di studio ovvero titolo professionale specifico acquisito in un corso almeno biennale;

e) sesta qualifica funzionale:

diploma di maturità o equivalente;

f) settima qualifica funzionale:

diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della professione;

g) ottava qualifica funzionale:

diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;

h) nona qualifica funzionale:

diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Per l'accesso alle singole qualifiche funzionali è comunque richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Rimangono salve le norme sulla conoscenza della lingua ladina, nonché le norme che esonerano il personale insegnante ed equiparato dalla conoscenza della seconda lingua.

**CAPO II
MOBILITÀ**

Art. 4.**Mobilità orizzontale interna**

1. Per i singoli profili professionali si prevede la mobilità orizzontale verso i profili della stessa qualifica funzionale, nel rispetto degli specifici requisiti culturali richiesti per i profili medesimi.

Art. 5.**Mobilità verticale**

1. Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili. L'accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale.

2. La mobilità verticale avviene nell'ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendosi il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

3. In difetto del possesso del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza.

4. Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo. Il personale che non esercita più la relativa professione e che quindi è assegnato, a domanda o d'ufficio, a compiti di un profilo professionale di una qualifica funzionale inferiore è inquadrato nella corrispondente qualifica con l'attribuzione di un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

5. L'ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell'ambito della mobilità verticale, al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

6. In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore in sede di inquadramento economico, viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al tre e mezzo per cento.

Art. 6.**Mobilità fra gli enti**

1. La mobilità del personale fra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, rappresenta l'attuazione del principio della buona amministrazione e tende a soddisfare le richieste di trasferimento o di sviluppo professionale dei dipendenti. Il trasferimento del personale può essere negato solamente per eccezionali esigenze di servizio.

2. La mobilità tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi.

3. I posti che gli enti di cui all'articolo 1 intendono coprire con la mobilità vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, anche in sede di bando di concorso. In tale ultimo caso la copertura di posti mediante la mobilità ha la precedenza.

4. La mobilità è possibile solamente nell'ambito della stessa qualifica funzionale o di quella immediatamente inferiore. Gli enti di cui all'articolo 1 effettuano gli inquadramenti del personale ad essi trasferito sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo dallo stesso posseduto e di quelli del profilo nel quale si prevede l'inquadramento.

5. L'inquadramento avviene nel livello retributivo di appartenenza o in un livello inferiore, salvo il rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni. Il servizio prestato presso l'ente di provenienza è riconosciuto ai soli fini della progressione giuridica ed economica.

6. In caso di più domande viene formata una graduatoria di merito che tiene conto della situazione professionale e familiare, compresa la residenza del nucleo familiare. I relativi criteri sono fissati nel bando.

7. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili anche al personale di enti diversi da quelli di cui all'articolo 1, qualora la mobilità possa trovare applicazione reciproca ed il personale relativo sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale, escluso il limite di età.

Art. 7.

Riconoscimento servizi

1. Il servizio prestato senza demerito nell'ex carriera o qualifica funzionale corrispondente o analoga o superiore presso gli enti di cui all'articolo 1 o presso gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia, è riconosciuto ai soli fini della progressione giuridica ed economica. Il riconoscimento ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di riconoscimento.

2. I servizi prestati ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione.

CAPO III

NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E NEI PROFILI PROFESSIONALI.

Art. 8.

Primo inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali

1. Ascritti i profili professionali nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, il personale in servizio alla data del 1° luglio 1991 è inquadrate, con effetto dalla data medesima, nelle nuove qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della presente legge, nel rispetto del maturato economico.

2. In sede di accordi sindacali deve essere salvaguardato il rispetto dei diritti acquisiti, attuandosi equamente l'omogeneizzazione delle diverse posizioni economiche.

Art. 9.

Dotazioni organiche

1. Gli allegati 1 e 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sostituiti dall'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente legge, che tengono conto anche delle variazioni della dotazione organica previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18;
- b) articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19;
- c) articolo 1 del decreto dell'assessore provinciale del personale 7 maggio 1992, n. S/IP-7/734;
- d) articolo 19 della presente legge.

Art. 10.

Personale addetto all'informatica

1. Il personale della sesta qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della presente legge espleta da almeno cinque anni prevalentemente compiti di analisi nel campo dell'informatica presso l'amministrazione provinciale, è inquadrate, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nel corrispondente profilo della settima qualifica funzionale previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

2. Il personale della quarta qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno cinque anni prevalentemente compiti di operatore per l'elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) o di programmatore di applicazioni nel campo dell'informatica presso l'amministrazione provinciale, è inquadrate, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nel corrispondente profilo rispettivamente della quinta o sesta qualifica funzionale previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

3. Per l'accesso alla qualifica funzionale superiore di cui ai commi 1 e 2 è richiesto comunque il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 5, comma 5, e si prescinde, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 2, dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

4. In deroga all'articolo 5, comma 6, l'inquadramento economico nella qualifica funzionale superiore per effetto del presente articolo avviene sommandosi allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali di livello della qualifica funzionale di nuovo inquadramento e quelli della qualifica funzionale immediatamente inferiore, diminuita del trentacinque per cento.

Art. 11.

Inquadramento nei profili professionali

1. Il personale provinciale non inquadrabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 11/1991, in un profilo professionale corrispondente alle attribuzioni della qualifica rivestita è inquadrate nel profilo professionale più affine ai compiti svolti nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

Festività e riposo settimanale

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.

2. Il personale, inoltre, non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla normativa statale. Sono considerati festivi anche il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore pomeridiane, il giovedì grasso e l'ultimo giorno di carnevale, il venerdì Santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

3. Per servizi speciali e per particolari esigenze di servizio l'ente di appartenenza può articolare l'orario di servizio anche in turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale.

Art. 13.

Esodo personale femminile e interpretazione autentica

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, continuano a trovare applicazione limitatamente al personale femminile che alla data del 31 dicembre 1992 abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 53.

2. Il personale collocato in aspettativa senza assegni per effetto del comma 1 può chiedere l'interruzione dell'aspettativa di cui al citato articolo 53. L'assunzione del servizio è subordinata alla vacanza del posto.

3. Il personale che ha già fruito, in misura totale o parziale, dei benefici di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 53 può essere riammesso previo rimborso, anche rateale, degli importi percepiti nel corso dell'aspettativa.

4. Il comma 4 del citato articolo 53 è inteso nel senso che in caso di conglobamento di una parte dell'indennità integrativa speciale, il relativo importo è portato in detrazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi del comma medesimo. Il presente comma trova applicazione anche per il conglobamento previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

Art. 14.

Personale in particolari condizioni di inabilità ed infermità o in particolari condizioni psicofisiche

1. Il personale che per inabilità o infermità o particolari condizioni psicofisiche può svolgere solo compiti attinenti ad una qualifica

funzionale inferiore può essere inquadrato, su domanda, nella relativa qualifica funzionale, con l'attribuzione di un trattamento per classi e scatti d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

2. L'accertamento delle condizioni di salute di cui al comma 1 ha luogo mediante visita medica collegiale ai sensi della normativa in vigore.

3. Il personale che non si sottoponga alle terapie di recupero o di riabilitazione secondo la vigente normativa provinciale viene sottoposto a visita medica collegiale per accertare l'idoneità al servizio.

Art. 15.

Liquidazione competenze stipendiali

1. In caso di urgenti assunzioni, a qualsiasi titolo disposte, per garantire la continuità dei servizi indispensabili la ripartizione competente per l'amministrazione del personale provinciale è autorizzata a liquidare in via provvisoria le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale appena emanati i relativi provvedimenti di assunzione.

2. La Provincia può anticipare, salvo successivo rimborso, al proprio personale comandato presso altri enti gli emolumenti fissi, continuativi ed accessori.

Art. 16.

Assunzione di obiettori di coscienza

1. Gli obiettori di coscienza non possono essere assunti in profili professionali che comportino l'espletamento di funzioni di agente di pubblica sicurezza.

Art. 17.

Cessione di parte dello stipendio

1. Il personale provinciale può cedere quote delle sue retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse, valutato al netto delle ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro o con altri istituti previdenziali cui il personale provinciale risulta iscritto, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla relativa normativa.

2. Rimangono in atto, fino ad esaurimento, le cessioni stipendiali perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Integrazione pensione per il personale dirigente e coordinatore

1. L'integrazione di pensione prevista all'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nella misura corrispondente all'indice nazionale dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di spettanza della relativa integrazione fino ad ottobre 1992, accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ogni anno sulla base dell'indice ivi indicato relativo al precedente periodo annuale ottobre-ottobre.

3. L'indennità di dirigenza già percepita ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, dal personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è trasformata, con decorrenza dalla data medesima, in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge medesima.

4. Le disposizioni dell'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e del comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, senza aver potuto fruire dell'integrazione di pensione.

Art. 19.

Delega delle funzioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e trasferimento del personale all'U.S.L. Centro-Sud

1. Le funzioni svolte dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono delegate all'unità sanitaria locale Centro-Sud ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e gestite dalla medesima come servizio multizonale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

2. Ai fini del comma 1 il personale provinciale in servizio presso il laboratorio viene trasferito all'unità sanitaria locale Centro-Sud.

3. I tempi e le modalità di passaggio delle funzioni delegate, le modalità tecnico-organizzative ed il contingente di personale necessario per l'espletamento del relativo servizio vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. La tabella c), allegata alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, modificata dall'articolo 3 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e dall'articolo 5 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, nonché la tabella 2.d) dell'allegato 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono soppresse.

5. I posti trasferiti all'unità sanitaria locale Centro-Sud per la dotazione della pianta organica del personale per il servizio multizonale del laboratorio di igiene e profilassi sono determinati nell'allegato 3 della presente legge. Il ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è ridotto di 1 posto nella sesta, di 5 posti nella quarta e di 1 posto nella terza qualifica funzionale.

6. Al personale in servizio presso il laboratorio è data facoltà di optare per la permanenza presso la Provincia entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

7. Il personale non trasferito viene gestito come personale in soprannumero del laboratorio. Ad esso vengono estese, nel rispetto di quanto disposto al comma 6, le norme sul trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo generale.

Art. 20.

Assunzione dell'amministrazione del personale degli enti dipendenti dalla Provincia

1. Al fine di razionalizzare al massimo l'amministrazione del personale, quello in servizio presso gli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, anche per categorie, previa intesa con gli enti interessati, alla Provincia medesima ed è messo a disposizione degli enti stessi.

2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, si istituisce e si modifica il ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia, compresa la relativa dotazione organica. Detto ruolo è aggiunto quale allegato n. 6 alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguente disposizioni:

a) gli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 43, 50, 54, 56, 57, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 104, 113 e 115 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5, esclusi gli articoli 1, 5, 6 e 7;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;

d) la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49;

e) gli articoli 1, 2, 30, 33, 34, 35 e 36 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;

f) gli articoli 35, 91, 95, 102, 122, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) la legge provinciale 19 agosto 1959, n. 7.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6/1990. Le quote relative agli anni 1991 e 1992 sono iscritte al capitolo 102130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 18, valutati in lire 100 milioni a partire dall'anno 1993, si provvede: per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-1994 della Provincia, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 ottobre 1992

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

(Omissis).

92R1024

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 37.

Nuove norme in materia di patrimonio scolastico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni dei comuni e della Provincia

1. Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne, di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di primo grado sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, della provincia di Bolzano, mentre quelle concernenti tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

2. L'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, può essere assunta anche per intero da uno degli enti obbligati, Provincia o comune o un consorzio di comuni, sulla base di una convenzione che definisce le quote di proprietà e gli oneri rispettivi.

Art. 2.

Utilizzo degli edifici scolastici per attività scolastiche

1. Sulla base dei vigenti indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, l'ente obbligato concede in uso alla scuola i locali ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica.

2. Per garantire la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici disponibili nella provincia, la Giunta provinciale approva appositi piani, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente e previa intesa con il comune interessato, qualora trattasi dell'utilizzazione di edifici di proprietà comunale. I piani, elaborati dai competenti uffici provinciali, tengono conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

3. Detti piani prevedono, ove necessario, anche l'utilizzazione di edifici e/o di locali in uso a scuole di tipo diverso da quelle per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali necessari.

4. I rapporti tra ente obbligato alla fornitura dei locali ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora trattasi di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che prevede di norma l'assegnazione in uso gratuito.

Art. 3.

Utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche

1. I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi compresi gli arredi, nonché le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, sono utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, anche per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, sociali, educative, formative, ricreative e sportive.

2. Le relative autorizzazioni all'uso sono concesse dall'ente proprietario, secondo criteri e modalità contenuti in apposito regolamento di esecuzione. Il regolamento d'esecuzione prevede altresì le modalità di formazione, per periodi prolungati, di piani di utilizzo degli edifici e degli impianti, coordinati tra gli enti proprietari nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale, nel quadro delle convenzioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.

3. L'ente proprietario può anche delegare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2, al competente capo di istituto. In tal caso, il capo di istituto concede le autorizzazioni di cui al comma 2, nel rispetto delle direttive emanate dall'ente proprietario, nonché dei piani di utilizzo previsti dal comma 2.

4. La concessione in uso in orario extrascolastico degli impianti e delle strutture sportive interscolastiche affidate alla gestione del comitato di coordinamento dello sport scolastico, di cui all'articolo 9 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata dal presidente del comitato stesso.

5. Contro il provvedimento di diniego all'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche adottato ai sensi dei commi 3 e 4, è ammesso ricorso all'ente proprietario. Termini e modalità del ricorso sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Manutenzione di edifici scolastici

1. Gli enti obbligati possono delegare le scuole a provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici in uso, assegnando loro i fondi necessari.

Art. 5.

Finanziamento di opere scolastiche e di arredamenti

1. Per far fronte alle spese connesse con l'esercizio delle funzioni previste al comma 1 dell'articolo 1, relativamente all'acquisizione di aree, alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici di loro competenza, i comuni usufruiscono dei finanziamenti stanziati dalla Provincia per tale finalità, in base alle disposizioni e nei limiti di cui alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

2. Su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, con i fondi di cui al comma 1, nel limite dello stanziamento annualmente riservato per tali finalità dalla Giunta provinciale, possono essere altresì finanziate le spese per l'acquisto di arredamento. L'entità del contributo non deve in ogni caso essere superiore al 90% della singola spesa ritenuta ammissibile.

3. Con gli stanziamenti previsti annualmente in base all'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976 n. 36, possono essere erogati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad enti ed associazioni, con esclusione dei comuni, contributi anche per le spese per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili.

4. Con gli stanziamenti di cui al comma 3, possono essere altresì erogati agli enti ed alle associazioni contributi anche per le spese di manutenzione e per la sistemazione di edifici destinati a sedi di scuole materne, che non possono essere finanziate con gli stanziamenti messi a disposizione ai sensi della legge provinciale n. 21/1977. L'entità del contributo non può essere in ogni caso superiore al 90% delle spese riconosciute ammissibili.

5. Modalità e criteri di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Acquisti di beni mobili per le scuole

1. I provvedimenti aventi per oggetto acquisti diretti di beni mobili e servizi per le istituzioni scolastiche, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, sono adottati dal competente assessore provinciale alla pubblica istruzione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta dai direttori delle competenti ripartizioni Scuola e cultura tedesca e ladina e Scuola e cultura italiana, della ripartizione Amministrazione lavori pubblici e del patrimonio e della ripartizione Edilizia e servizio tecnico, nonché da un membro del comitato di coordinamento EDP, o dai loro sostituti. La commissione è presieduta dal competente direttore della ripartizione Scuola e cultura o suo delegato, che istruisce il provvedimento d'acquisto, in esame.

2. Fungono da segretari della commissione un impiegato di ciascuna di dette ripartizioni, di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. I pareri della commissione sostituiscono quelli previsti dall'articolo 22 della legge provinciale n. 2/1987, nonché, limitatamente agli acquisti connessi con il funzionamento didattico delle scuole interessate, quelli di competenza del comitato di elaborazione elettronica EDP della Provincia.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Incentivazione dell'assistenza scolastica e conviviale

1. Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica e per favorire la frequenza delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica nel territorio della provincia di Bolzano, su proposta del competente assessore provinciale all'istruzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del 90% delle spese riconosciute ammissibili, ad enti o associazioni per l'acquisto di edifici, ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici, nonché per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature per gli stessi, per la manutenzione straordinaria di edifici destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad enti pubblici, istituzioni ed associazioni private aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse.

3. Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione.

4. Con il provvedimento di concessione del contributo, la Giunta provinciale approva contemporaneamente anche i progetti, sentito il parere della commissione provinciale consultiva per l'edilizia scolastica.

5. Con i fondi messi annualmente a disposizione in base all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, la Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'amministrazione ordinaria degli immobili destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

Art. 8.

Destinazione di edifici

1. Gli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici, sedi del collegio, del convitto studentesco o della scuola, nonché delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci, né superiore ad anni venticinque, è fissata dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

2. Qualora la destinazione degli edifici, pertinenze ed arredi non corrisponda più alle finalità previste dalla presente legge, il contributo deve in ogni caso essere restituito, tenuto conto della svalutazione monetaria; ciò vale anche in caso di alienazione, locazione o cessione in uso a qualsiasi titolo dei rispettivi beni a terzi.

3. In deroga alle precedenti disposizioni, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia, contro il pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

Art. 9.

Messa a disposizione di immobili

1. Sono messi altresì a disposizione della Provincia gli immobili dei comuni, con le rispettive attrezzature, destinati a fini scolastici, qualora venga meno il fabbisogno o la loro destinazione per fini scolastici.

Art. 10.

Gestione di servizi nell'ambito dell'assistenza scolastica

1. Tramite apposita convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale, la gestione di servizi connessi con l'attività assistenziale scolastica può essere affidata a privati, mettendo a disposizione i relativi beni immobili e mobili di proprietà provinciale; l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni resta a carico dell'amministrazione provinciale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Trasferimento di beni patrimoniali

1. La provincia autonoma di Bolzano succede ai comuni o loro consorzi, a titolo gratuito, nella proprietà degli edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti e attrezzature, sede degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica.

2. I comuni succedono alla Provincia, a titolo gratuito, nella proprietà di edifici scolastici o di parte di essi, loro pertinenze, arredamenti ed attrezzature, di proprietà provinciale, sedi di scuole materne e di scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado.

3. Gli immobili destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado sono trasferiti in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero del comune interessato solo per le parti stabilmente destinate a sede degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica, rispettivamente di scuole materne o di scuole dell'obbligo. Le pertinenze ad uso comune, come le palestre, i campi sportivi, le piscine ed attrezzature analoghe rimangono in proprietà della Provincia o vengono trasferite alla stessa. Sono comunque fatti salvi i diritti di proprietà per quelle parti dell'immobile non utilizzate e non utilizzabili a fini scolastici.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla consegna all'ente avente diritto dei beni patrimoniali di cui alla presente legge, mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio tra gli organi competenti delle rispettive amministrazioni. I verbali di cui sopra costituiscono titolo per la volta e la conseguente intavolazione dell'immobile.

5. L'intavolazione e la volta, nonché l'iscrizione dei beni è effettuata a cura del Presidente della Giunta provinciale rispettivamente del sindaco territorialmente competente.

6. Il trasferimento dei beni patrimoniali con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri comprensivi dei mutui a carico e le spese inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Fatta salva la proprietà della Provincia sugli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo, e nel rispetto delle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, l'utilizzo di quelle strutture delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica che possono essere destinate ad altri scopi di pubblica utilità, viene regolato da apposita convenzione tra comune competente per territorio e Provincia.

8. Per gli edifici e le aule già concesse in locazione alla Provincia da parte di comuni all'entrata in vigore della presente legge e per i quali è previsto nel programma edilizio scolastico un proprio edificio, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 12.

Opere scolastiche in fase di realizzazione

1. Nel caso in cui siano in corso lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di un edificio che, ai sensi della presente legge, è oggetto di trasferimento, i comuni o loro consorzi e la Provincia provvedono alla consegna del relativo immobile dopo che ne sia stato accertato lo stato di consistenza da parte dell'ente appaltante.

2. Gli enti obbligati subentrano altresì in tutti i rapporti giuridici relativi alle opere scolastiche di propria competenza contemplate dalla presente legge, già appaltate ma non ancora iniziate, come pure a progetti di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici in qualunque fase di realizzazione detti progetti si trovino, nonché nella proprietà delle relative aree edificabili e pertinenziali.

3. La Giunta provinciale rispettivamente i comuni o loro consorzi sono autorizzati ad affidare, rispettivamente ai comuni o loro consorzi ovvero alla Provincia e previo consenso dell'appaltatore, l'esecuzione sia dei lavori già appaltati ma non iniziati, di propria competenza, sia di quelli in corso di esecuzione, relativi ad edifici destinati ad uso di scuole ed istituti di diverso ordine e grado.

Art. 13.

Domande presentate

1. Le domande di contributo presentate negli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, si intendono validamente presentate per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 7 della presente legge, a condizione che i relativi lavori od acquisti ammessi al finanziamento all'entrata in vigore della presente legge non siano già stati ultimati o eseguiti.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Le leggi provinciali 30 gennaio 1967, n. 4, e 15 gennaio 1977, n. 5, sono abrogate.

2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario corrente, la presente legge non comporta maggiori spese rispetto a quelle autorizzate dalle leggi di settore in vigore. In particolare, alle spese per l'attuazione dell'articolo 4, si fa fronte con le disponibilità finanziarie già autorizzate per l'attuazione della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49; a quelle dell'articolo 5, con le disponibilità finanziarie autorizzate per l'attuazione delle leggi provinciali n. 21/1977 e n. 36/1976, ed a quelle dell'articolo 7, con le disponibilità finanziarie autorizzate per l'attuazione della legge provinciale n. 4/1967.

2. Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare delle spese per l'attuazione della presente legge è stabilito dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 ottobre 1992

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI
92R1025

Provincia di Trento

LEGGI PROVINCIALE 16 ottobre 1992, n. 19.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assetto del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 20 ottobre 1992)

(Omissis).

92R1032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: «Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico».

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 10 novembre 1992)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 3 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: «Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10194 di data 27 luglio 1992, recante ad oggetto: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"»;

Decreta:

Di emanare il regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: «Provvedimenti in materia di inquinamento acustico», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 4 agosto 1992

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992
Registro n. 58, foglio n. 106 - CANU

Art. 1.

Abbreviazioni e definizioni

1. Nel presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

legge provinciale: legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 di data 8 marzo 1991.

2. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e del presente regolamento sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e misura dell'inquinamento acustico.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per le zone diverse da quelle definite come aree produttive dal presente regolamento, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

4. Il divieto di ogni contatto diretto tra aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB — di cui all'articolo 4 comma 4, della legge provinciale, come attuato dal presente regolamento — non si applica nell'ipotesi di contatto con le aree previste dall'articolo 2, commi 1 e 3, del presente regolamento.

Art. 2.

Classificazione delle aree

1. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale, si definiscono aree agricole, a pascolo ed a bosco le aree disciplinate dagli articoli 19, 20, 21 e 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come individuato dalle relative planimetrie concernenti il sistema insediativo e produttivo ovvero dagli strumenti urbanistici approvati in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della precitata legge provinciale n. 26 del 1987.

2. Nelle aree di cui al comma 1 i comuni determinano l'applicazione dei limiti previsti per le aree di cui al quinto o sesto trattino dell'allegato A alla legge provinciale, per ogni attività diversa da quelle a carattere agricolo-forestale non industriale.

3. Agli effetti dall'articolo 4, comma 2, della legge provinciale, si definiscono aree destinate a parco e riserva naturale quelle individuate dalla cartografia relativa al sistema ambientale richiamata dall'articolo 11 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale n. 26 del 1987, nonché l'area individuata come Parco nazionale dello Stelvio ai sensi della normativa statale e delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Si definiscono biotopi le aree a tal fine destinate dal piano urbanistico provinciale e dagli strumenti urbanistici, anche solo adottati in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1987, avuto riguardo altresì alle perimetrazioni stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e successive modifiche.

4. Nelle aree di cui al comma 3 si applicano i limiti previsti per le aree di cui al sesto trattino dell'allegato A alla legge provinciale, per ogni attività diversa da quelle a carattere agricolo-forestale non industriale.

5. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 4, della legge provinciale ed in relazione alla classificazione delle aree previste dall'allegato A della medesima legge, sono considerate:

a) aree produttive: le aree interessate da attività industriale, prive o con scarsità di insediamenti abitativi, individuate ai sensi degli articoli 16 e 17 delle citate norme di attuazione del piano urbanistico provinciale dalle cartografie relative al sistema insediativo produttivo e agli impianti produttivi, ivi comprese le aree esistenti, di progetto o di riserva; le aree destinate ad attività estrattive ed alla coltivazione di cave; le aree corrispondenti agli scali merci ed alle stazioni ferroviarie; le aree aeroportuali e gli eliporti. Tale classificazione tiene luogo delle classi V e VI di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991;

b) aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico: le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, ed eliporti: le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Appartengono in ogni caso a tale classe le aree

commerciali di cui all'articolo 18 delle citate norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, individuate nelle cartografie relative al sistema insediativo-produttivo e agli impianti produttivi — ivi comprese le aree esistenti, di progetto o di riserva —, nonché le aree interportuali contemplate dall'articolo 26 delle precitate norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Tale classificazione tiene luogo della classe IV di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991;

c) aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici: le aree urbane caratterizzate da tipologia edilizia generalmente con quattro o più piani fuori terra, interessate da traffico, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. Tale classificazione tiene luogo della classe III di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991;

d) aree prevalentemente residenziali: le aree urbane caratterizzate da tipologia edilizia generalmente con non più di tre piani fuori terra, interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Tale classificazione tiene luogo della classe II di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991;

e) aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e riposo: le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Tale classificazione tiene luogo della classe I di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991;

f) aree residenziali protette: le aree all'interno delle zone di cui alla precedente lettera *e)* che, per loro particolare destinazione o pregio, debbono essere tutelate in modo assoluto dall'inquinamento acustico. Appartengono inoltre a questa classe le aree improduttive, individuate ai sensi dell'articolo 23 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale dalla cartografia relativa al sistema insediativo produttivo.

6. Il riferimento alle aree di cui al comma 5 sulla base della cartografia allegata al piano urbanistico provinciale è sostituito con la corrispondente individuazione operata dagli strumenti urbanistici approvati in adeguamento all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

Art. 3.

Zonizzazioni comunali

1. In coerenza e ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, i comuni provvedono a suddividere il territorio di propria competenza secondo le classificazioni ivi previste, avendo particolare riguardo per le zone già urbanizzate e ponderando i seguenti parametri:

- a) la densità della popolazione;
- b) la presenza di attività commerciali ed uffici;
- c) la presenza di attività artigianali;
- d) la presenza di attività industriali;
- e) il traffico veicolare;
- f) i servizi e le attrezzature esistenti.

2. La zonizzazione deve essere riportata su cartografia dettagliata in scala non superiore a 1:10.000, corredandola di apposita relazione tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. La zonizzazione dei centri abitati deve essere rappresentata su carta catastale e su carta tecnica, in scala preferibilmente non superiore a 1:5.000. Nelle aree industriali vanno anche indicate le attività e le lavorazioni del ciclo produttivo. Nelle aree commerciali vanno indicate le attività all'ingrosso. La contiguità di zone i cui limiti di inquinamento acustico differiscono più di 5 dB(A) va per quanto possibile evitata interponendo fasce di rispetto, anche indipendentemente dalla corrispondenza della destinazione d'uso con le definizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo i criteri di cui al successivo comma 5 del presente articolo. Per le aree situate lungo i confini amministrativi, i comuni provvedono a disciplinare in forma coordinata le destinazioni d'uso e le zonizzazioni acustiche previste.

3. Nelle cartografie saranno utilizzati i seguenti colori e simbologie:

TABELLA COLORI

Zone	Colore	Tratteggio
Aree produttive	azzurro	larghe strisce verticali
Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico	viola	tratteggio a croce, alta densità
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	rosso	tratteggio a croce, media densità
Aree prevalentemente residenziali	arancio	linee verticali, alta densità
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cure e di riposo	giallo	linee verticali, bassa densità
Aree residenziali protette	verde	punti medi, media densità
Aree agricole, a bosco ed a pascolo	bianco	tratteggio PUP
Aree a parco e riserva naturale e biotopo	bianco	tratteggio PUP
Fasce di rispetto		tratteggiate alternando i colori relativi alle aree adiacenti

4. I comuni provvedono a suddividere il territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 e dai commi precedenti, comunque entro il termine previsto per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 5, anche nell'eventualità che non sussistano le condizioni per la predisposizione di questi ultimi.

5. Qualora i nuovi strumenti urbanistici o le loro varianti prevedano l'istituzione di nuove aree che — in ragione della loro contiguità con le altre aree, nuove o preesistenti, e per effetto dei limiti ad esse propri in base all'allegato A alla legge provinciale — abbiano a dar luogo a differenze di livello superiori a 5 dB(A) in almeno uno dei periodi di riferimento, devono essere previste adeguate fasce di rispetto di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore. Nel caso di oggettiva impossibilità, le aree sono presidiate in modo da assicurare per le aree a limite più basso il rispetto dei limiti di zona ad esse propri.

6. Ove per una medesima zona le normative provinciale e statale prevedano limiti diversi, in essa si applicano i limiti più restrittivi.

7. La zonizzazione acustica viene inviata dai comuni al servizio protezione ambiente entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il servizio protezione ambiente, sentito il servizio urbanistica e tutela del paesaggio, può proporre al comune — nei successivi sei mesi — eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Limiti transitori

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone e secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3, si applicano i limiti di accettabilità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, con le precisazioni seguenti:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio provinciale .	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Aree produttive	70	70

Nota: le zone A e B di cui alla presente tabella corrispondono a quelle di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968) che in riferimento al piano urbanistico provinciale sono descritte rispettivamente come di seguito:

Zona A - centro storico;
Zona B - zone presidiate o totalmente edificate (superficie coperta superiore ad un ettaro e densità territoriale superiore a 1,5 m²/m²).

Per la definizione delle aree produttive si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5, lettera a), e 6.

Per le aree diverse da quelle produttive è fatto salvo il rispetto del livello differenziale massimo ammissibile di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5.

Piani di risanamento comunali

1. I piani di risanamento di cui all'articolo 6 della legge provinciale sono redatti dai comuni con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge provinciale viene redatto un elenco delle sorgenti sonore, sia fisse che mobili, identificando i soggetti responsabili delle emissioni, nonché le tipologie del rumore presente. Tali sorgenti sono riportate su cartografia in scala non superiore a 1:10.000 e, per i centri abitati, su carta catastale

e su carta tecnica in scala preferibilmente non superiore a 1:5.000. Su tali sorgenti, considerate singolarmente o per gruppi ove singolarmente non siano identificabili, si procede al rilevamento dell'entità del rumore secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, in riferimento sia al rumore ambientale che al livello differenziale di rumore. Le misure devono essere effettuate anche nei luoghi potenzialmente disturbati. In particolare:

a) i punti di rilevamento sono individuati in modo che la differenza del livello di rumore ambientale tra punti successivi non superi i 5 dB(A). I dati ottenuti dall'operazione di rilevamento sono riportati su apposite cartografie in scala non superiore a 1:10.000 e, per i centri abitati, su carta catastale e su carta tecnica in scala preferibilmente non superiore a 1:5.000, individuando le zone interessate dallo stesso livello sonoro ed evidenziandolo secondo le colorazioni previste dalla normativa UNI 9884 riportate nella tabella seguente:

Zone di rumore in dB (A)	Colore	Tratteggio
sotto 35	verde chiaro	piccoli punti, bassa densità
da 35 a 40	verde	punti medi, media densità
da 40 a 45	verde scuro	punti grossi, alta densità
da 45 a 50	giallo	linee verticali, bassa densità
da 50 a 55	ocra	linee verticali, media densità
da 55 a 60	arancione	linee verticali, alta densità
da 60 a 65	vermiglio	tratteggio a croce, bassa densità
da 65 a 70	carminio	tratteggio a croce, media densità
da 70 a 75	rosso violetto	tratteggio a croce, alta densità
da 75 a 80	blu	larghe strisce verticali
sopra 80	blu scuro	completamente grigio

b) i rilievi strumentali possono essere sostituiti o integrati da dati provenienti da studi già effettuati sul medesimo territorio, citando la fonte e la data dei rilievi;

c) analogamente, possono essere utilizzati valori provenienti dall'impiego di modelli matematici o da stime, purché venga descritto dettagliatamente il procedimento di calcolo o di stima;

d) qualora si ricorra alle procedure di cui alle precedenti lettere b) e c), dovrà sempre essere dichiarata l'entità dell'errore, stimata in \pm n dB(A);

e) la mappa deve possibilmente distinguere i punti nei quali sono stati misurati (a) i livelli sonori da quelli in cui sono stati calcolati (x);

f) sulla base del confronto della mappa ottenuta con quella predisposta per la suddivisione del territorio comunale ai sensi degli articoli 2 e 3, viene elaborata la cartografia del piano di risanamento, nella quale sono opportunamente evidenziate le aree e le situazioni particolari da sottoporre a bonifica acustica, rappresentando in modo differenziato l'entità dei superamenti dei limiti di zona.

Per quanto non contemplato dal presente comma si applica la norma UNI 9884.

3. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge provinciale, il piano specifica i soggetti cui compete l'intervento, le tipologie degli interventi, i tempi di risanamento ambientale, le priorità e le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, da attivare nell'immediato in quanto indierogabili. Per ogni intervento dovrà essere precisata l'efficacia acustica: questa va espressa in dB (A), come differenza tra il livello di rumore ambientale in un congruo numero di punti, prima

dell'intervento e dopo l'intervento. I tempi sono distinti in tecnici e amministrativi; si intendono interventi: «a breve termine» quelli realizzabili entro due anni dalla data di approvazione del piano, «a medio termine» quelli realizzabili entro quattro anni, «a lungo termine» quelli realizzabili entro otto anni. Gli interventi di risanamento tengono conto dei piani di bonifica che le imprese hanno predisposto in osservanza all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e indicano le imprese che devono ulteriormente adeguarsi mediante la presentazione di nuovi piani, il cui obiettivo acustico deve essere precisato dal comune. Gli interventi di risanamento dovranno essere rapportati alle modalità ed alle procedure previste dal presente regolamento per le diverse forme di inquinamento e per i diversi ambienti disturbati. In ogni caso il piano determina le prescrizioni e le azioni tecniche, comportamentali e amministrative necessarie per la sua attuazione.

4. Per i fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge provinciale, il piano specifica, per ogni singolo intervento nonché complessivamente, gli impegni di spesa suddivisi per anno, tenuto conto dei tempi e delle priorità previste nel piano.

5. I piani di risanamento comunali ed i relativi aggiornamenti sono inviati al servizio protezione ambiente ed al servizio lavori pubblici degli enti locali.

6. I piani sono di norma sottoposti a verifica ed aggiornamento con cadenza biennale, in relazione all'effettivo raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

7. Qualora le sorgenti di rumore oggetto di bonifica rivestano interesse sovramunicipale, i comuni interessati promuovono in forma coordinata soluzioni il più possibile omogenee sotto il profilo tecnico e temporale.

8. Per la redazione dei piani di risanamento, ivi comprese le operazioni di zonizzazione, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6.

Piani di risanamento aziendali nei confronti dell'ambiente esterno

1. Ferme restando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti più restrittivi stabiliti dalla legge provinciale, le imprese interessate possono presentare al servizio protezione ambiente ed al comune territorialmente competente — entro il termine di sei mesi dall'approvazione del rispettivo piano di risanamento comunale di cui all'articolo 5 — un piano di risanamento aziendale con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data della sua presentazione.

In particolare, il piano contiene:

a) l'indicazione della tipologia di attività e del relativo codice secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;

b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti secondo quanto previsto dalla zonizzazione di cui all'articolo 3, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali, e del perimetro della proprietà e/o dell'attività, utilizzando uno o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

d) l'elenco dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo a immissione di rumore nell'ambiente esterno;

e) la descrizione del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti, dandone una sufficiente descrizione e precisando:

se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo;

le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno, specificandone la durata, la continuità o discontinuità, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore. Per i rumori a tempo parziale durante il periodo diurno va precisata inoltre la durata totale;

quale caratteristica di esercizio corrisponde al massimo livello di rumore;

f) eventuali rilevamenti fonometrici effettuati con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;

g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal piano;

h) la descrizione di tali modalità, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

i) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del piano e le motivazioni relative.

2. Il piano di risanamento aziendale di cui al comma 1 viene esaminato dal servizio protezione ambiente che, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini di presentazione dello stesso, può — sentiti il comune territorialmente competente ed il servizio per l'igiene e la sanità pubblica — apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano si intende approvato a tutti gli effetti.

3. Il piano di risanamento aziendale può essere presentato anche dalle imprese che hanno inoltrato analogo piano ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma che ritengono di non essere in regola con i limiti fissati dall'allegato A della legge provinciale; il piano può essere altresì presentato dalle imprese che, pur essendo in regola con i limiti della normativa statale, non lo sono rispetto ai limiti stabiliti dall'allegato A alla legge provinciale.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento aziendale debbono adeguarsi ai limiti fissati nella normativa provinciale entro sei mesi dall'approvazione del piano di risanamento comunale.

4. I piani di risanamento presentati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 sono esaminati dal servizio protezione ambiente che, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, può — sentiti il comune territorialmente competente ed il servizio per l'igiene e la sanità pubblica — apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di tre mesi i piani si intendono approvati a tutti gli effetti. Sono fatte salve le attività istruttorie e le determinazioni già assunte, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal servizio protezione ambiente relativamente ai piani presentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Gli impianti a ciclo continuo debbono adeguarsi al livello differenziale massimo ammissibile entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 7.

Impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale, gli studi di impatto ambientale devono contenere gli elementi informativi e di analisi richiesti per il piano di cui all'articolo 6, comma 1, nonché i seguenti:

a) se ritenuto necessario o qualora espressamente richiesto dagli organi competenti, si provvederà all'effettuazione di rilevamenti fonometrici sul rumore ambientale ed alla valutazione del contributo delle singole sorgenti nell'area interessata dal progetto, indicando i relativi valori, la posizione il periodo e la durata;

b) la previsione ed eventualmente la descrizione dei sistemi di contenimento del rumore, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche, ad individuarne l'efficacia acustica, nonché a definirne l'entità prevedibile delle riduzioni dei livelli di immissione sonora, precisando inoltre i tempi attuativi per tali sistemi di contenimento;

c) ogni altra informazione prevista dalla normativa provinciale e/o statale in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Gli studi di impatto ambientale devono inoltre contenere gli elementi informativi e di analisi per gli ambienti di lavoro richiesti dalle norme tecniche statali e/o provinciali in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 8.

Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge provinciale per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 112 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale». Il riferimento alle precitate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 deve intendersi automaticamente sostituito con il richiamo alle pertinenti disposizioni del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. I criteri e le metodologie per il rilevamento, il contenimento e la prevenzione del rumore prodotto dal traffico veicolare sono quelli contenuti nell'allegato C e nelle relative appendici.

3. Sono fatte salve le disposizioni statali, anche attuative delle direttive C.E.E., concernenti le caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore.

4. Sono inoltre fatte salve le disposizioni statali più restrittive di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di cui alle norme tecniche emanate ai sensi del citato decreto legislativo. Le attribuzioni demandate ai comuni dalla predetta normativa statale sono esercitate in coerenza con gli strumenti e le modalità di attuazione della legge provinciale e del presente regolamento.

Art. 9.

Rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani utilizzano veicoli il cui livello sonoro sia conforme ai limiti previsti per l'omologazione dei veicoli ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti 5 agosto 1974 — successivamente aggiornato e modificato con i decreti ministeriali 26 agosto 1977, 12 gennaio 1982, 30 settembre 1984 e 6 dicembre 1984 —, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla direttiva n. 89/491/CEE del 17 luglio 1989. Eventuali modifiche e aggiornamenti dei suddetti limiti e delle relative metodologie di rilevamento per effetto della normativa statale si intendono automaticamente recepiti.

2. In ogni caso si applicano i limiti e le metodologie in vigore alla data di omologazione del veicolo.

Art. 10.

Rumore prodotto dal traffico ferroviario

1. Il rilevamento del rumore dovuto al traffico ferroviario viene eseguito misurando i singoli eventi nel tempo, di osservazione di un'ora attraverso il SEL definito dalla formula di cui al punto 27 dell'allegato A al presente regolamento.

I valori di SEL concorrono alla definizione del livello equivalente, da confrontarsi con i valori di cui all'allegato A alla legge provinciale, mediante la formula:

$$Leq(A) = 10 \log \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 0.1 SEL_i \quad [dB(A)]$$

dove T = 3.600 s, ed n è il numero di eventi rilevato.

Per ottenere un valore significativo di rumorosità la misurazione è eseguita durante il periodo di maggiore volume di traffico, per il tempo di osservazione di un'ora per entrambi i tempi di riferimento della giornata in esame. Ogni misura deve essere accompagnata dal conteggio dei convogli transitati nel tempo di osservazione, definendo ove possibile la tipologia e la classe in relazione alla velocità media ed alla lunghezza media.

2. Il livello sonoro dei rumori prodotti dal traffico ferroviario deve essere rilevato alle facciate degli edifici.

3. Nel caso in cui si renda necessaria una valutazione del rumore dovuto al traffico ferroviario all'interno di una valutazione più completa del rumore ambientale, si procede al rilievo dello stesso con i criteri di cui al comma 1, operando nello stesso tempo di osservazione anche il rilievo delle altre sorgenti fonte di rumore con i criteri di cui all'allegato B.

Qualora l'altra componente del rumore ambientale sia costituita dal traffico veicolare, si utilizza, per il rilevamento del relativo livello sonoro equivalente ponderato A, la metodologia prevista al punto 2 dell'allegato C. Ove venga accertato che il periodo di maggior traffico veicolare risulta distinto dal periodo di maggior traffico ferroviario, si eseguono più rilevazioni nell'ambito di condizioni di traffico ordinarie, prendendo la situazione peggiore come riferimento per il confronto con i valori tabellari da rispettare.

Per il confronto tra le diverse sorgenti riconducibili al traffico si effettuano campionamenti di durata pari al periodo di riferimento (ore 7-22; ore 22-7). Tale durata potrà essere eventualmente ridotta qualora il minor tempo di osservazione risulti significativamente rappresentativo del tempo di riferimento o qualora il disturbo sia riferibile ad un arco di tempo limitato all'interno della giornata.

4. Le modalità e le misure di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico ferroviario sono stabilite dai piani di risanamento comunali. Nella determinazione delle priorità degli interventi, i predetti piani privilegiano quelle tratte ferroviarie dove maggiore è l'entità dei superamenti dei limiti di accettabilità, in relazione anche al numero di persone che risultano esposte. Particolare attenzione sarà posta in relazione alla presenza di ospedali, scuole e, più in generale, di aree protette.

5. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 4 sono valutati i contributi ai livelli di rumorosità causati da altre sorgenti sonore, allo scopo di utilizzare metodiche di risanamento mirate per le singole fonti di disturbo. A tal fine sono privilegiati gli interventi atti a ridurre le emissioni sonore alla sorgente; solo in via sussidiaria può essere prevista l'installazione di misure di contenimento in prossimità della stessa o delle abitazioni disturbate.

Art. 11.

Rumore prodotto dal traffico aereo

1. Il rilevamento del rumore dovuto al traffico aereo è eseguito secondo le modalità previste per il rilevamento del traffico ferroviario, determinando i punti di rilevamento su terreni relativamente pianeggianti e che non presentino caratteristiche di eccessivo assorbimento del suono, per la presenza di erba alta e fitta, di cespugli, di boschi e di altri fattori.

2. Le misure da adottare per diminuire il rumore alla sorgente, in particolare l'utilizzazione di motori meno rumorosi, l'attuazione di procedure di decollo ed atterraggio particolari, l'impiego di rotte e piste preferenziali, sono quelle previste nell'annesso 16 dell'ICAO (International Civil Aviation Organisation), fatte salve eventuali nuove disposizioni comunitarie in materia. Resta in ogni caso ferma la disciplina statale concernente la certificazione acustica dei velivoli.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli strumenti urbanistici in essere dovranno prevedere opportune fasce di rispetto attorno ad aeroporti ed eliporti, tali da permettere l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'allegato A della legge provinciale nelle zone situate oltre le fasce di rispetto. Dette fasce vengono definite in base a valori limite dell'indice DNL (Day - Night Level) secondo la formula:

$$DNL = 10 \log \{0,625 (10^{0.1L_D} + 10^{0.1L_N})\} + 0.375$$

$$(10^{0.1(L_n + 10)}) \text{ dB (A)}$$

essendo $L_D = L_{Acq}$ diurno (ore 7-22),

ed $L_n = L_{Acq}$ notturno (ore 22-7)

4. Il valore del DNL è valutato, mediante rilevamento da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1, per una serie di punti significativi utili alla definizione delle curve isofoniche a 65 dB(A) e 75 dB(A). In relazione alle curve isofoniche, vengono individuate tre tipologie di zona diverse così definite:

zona A (DNL \geq 75 dB(A)): area in cui è fatto divieto assoluto di edificare, fatta eccezione per le costruzioni a servizio dell'area aeroportuale;

zona B (65dB(A) \leq DNL < 75 dB(A)): area in cui può essere permesso l'insediamento di industrie molto rumorose e, in casi particolari, la costruzione di alberghi ed abitazioni dotati di sistemi di protezione acustica molto efficaci;

zona C (DNL < 65 dB(A)): area nella quale non viene prescritto alcun vincolo edilizio; tuttavia, scuole ed ospedali ubicati in questa zona, nei pressi del confine con la zona B, dovranno essere forniti di protezione acustica adeguata.

5. Per le situazioni più gravi di esposizione al rumore della popolazione, il servizio protezione ambiente ha facoltà di richiedere la predisposizione di un sistema di monitoraggio permanente secondo i criteri dallo stesso indicati.

6. La disciplina stabilita dal presente articolo non si applica al traffico aereo dovuto a servizi di emergenza sanitari connessi con singoli scali presso istituti ospedalieri.

7. Il traffico aereo, ad eccezione delle situazioni di emergenza, è vietato tra le ore 24 e le ore 4.

8. Sono fatti salvi i divieti stabiliti dalla legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7, concernente «disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili».

Art. 12.

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Resta ferma l'applicazione della normativa statale emanata o che sarà emanata per dare attuazione alle direttive comunitarie relative a:

a) determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri;

b) livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori;

c) livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;

d) livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura;

e) livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni;

f) livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano;

g) livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

h) limitazione del rumore degli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

2. Ai lavori edili ed in generale ai lavori eseguiti all'aperto si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a) i lavori di scavo, di consolidamento del terreno, di costruzione o demolizione, ivi comprese le attività estrattive e di coltivazione di cave, devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumori molesti;

b) i macchinari impiegati nelle costruzioni devono essere, per quanto possibile, azionati elettricamente;

c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati in conformità alle norme di buona tecnica;

d) l'uso di macchinari ed impianti rumorosi può essere autorizzato dal sindaco del comune interessato anche in deroga ai limiti previsti dalla legge provinciale, prescrivendo le opportune misure per limitare l'inquinamento acustico, sentiti eventualmente il servizio protezione ambiente ed il servizio per l'igiene e la sanità pubblica;

e) i macchinari rumorosi impiegati nei cantieri devono essere dislocati in modo da ridurre per quanto possibile la molestia al vicinato, ed allo stesso fine se ne deve curare la manutenzione;

f) i compressori, i gruppi elettrogeni, i martelli pneumatici, le perforatrici e le apparecchiature analoghe, devono essere schermati e adeguatamente silenziati compatibilmente con le tecnologie correnti offerte dal mercato, fermo restando quanto prescritto dal comma 1;

g) in ogni caso, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00. La deroga a detti orari può essere autorizzata dal sindaco del comune interessato, su richiesta scritta e motivata.

3. Agli ambienti di lavoro di cui al comma 2 si applica la disciplina statale richiamata all'articolo 16.

4. Le macchine di giardinaggio devono essere utilizzate in modo da non arrecare disturbo al vicinato. L'impiego di macchine rumorose deve essere limitato agli intervalli dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. La deroga a detti orari può essere autorizzata dal sindaco del comune interessato, su richiesta scritta.

5. Le attività ricreative e di spettacolo svolte all'aperto che comportano produzione di rumori ovvero emissioni vocali o strumentali, non possono essere esercitate al di fuori degli intervalli compresi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Deroghe a detti orari possono essere concesse dal sindaco del comune interessato, su richiesta scritta e motivata.

6. Attività sportive o ricreative, quali motocross, deltaplano a motore, helisking, aereo e automodellismo e simili, sono ammesse nelle fasce orarie di cui al comma 4, previa autorizzazione del sindaco del comune interessato, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività. La scelta di zone per la realizzazione di percorsi per motocross e piste per go-kart ed automodelli, nonché delle zone in cui praticare i voli con gli apparecchi di cui sopra, deve essere sottoposta al parere conforme del servizio protezione ambiente.

7. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applica inoltre la disciplina del volo da diporto o sportivo stabilita dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

8. Sono in ogni caso fatti salvi i disposti dell'articolo 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13.

Rumore prodotto da attività svolte in ambienti chiusi

1. I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti interne all'edificio, sede del luogo disturbato, sono i seguenti:

a) ore diurne:

1) il livello differenziale massimo ammissibile, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alle due ore consecutive più disturbate, non deve superare 3 dB(A);

2) il livello differenziale massimo ammissibile, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai tre minuti consecutivi più disturbati, non deve superare 5 dB(A);

b) ore notturne:

1) per rumori variabili il livello di rumore ambientale, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai trenta minuti consecutivi più disturbati, non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello di rumore residuo rilevato all'interno del locale;

2) per rumori costanti il livello di rumore ambientale, misurato con fonometro con costante di tempo «slow», non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello di rumore residuo rilevato all'interno del locale in assenza di traffico.

2. Nella valutazione dei livelli sonori dei rumori ai sensi del comma 1 si applica la penalizzazione prevista per l'eventuale presenza di toni puri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla rumorosità provocata da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune. Alla rumorosità dei suddetti servizi si applica la disciplina tecnica di cui all'allegato D, punto 7.

4. L'impiego di elettrodomestici non silenziati è ammesso, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e dall'allegato A alla legge provinciale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Resta ferma la disciplina relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134 e successive disposizioni applicative.

5. I limiti previsti dal comma 1 non si applicano ai locali di abitazione a servizio di edifici nei quali si svolgono attività lavorative e che si trovino in zone definite come aree produttive dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

6. Le attività rumorose di tipo ricreativo, svolte all'interno di edifici e che possono recare disturbo anche verso l'esterno, sono vietate dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Deroga a detto orario può essere autorizzata dal sindaco del comune interessato, su richiesta scritta e motivata.

7. I limiti previsti dal comma 1 non si applicano nel caso di disturbo originato da strumenti musicali. L'uso di strumenti musicali, in edifici adibiti ad abitazione, non può superare le tre ore giornaliere, frazionabili in periodi non compresi tra le ore 12.30 e le ore 16.00 e tra le ore 20.00 e le ore 8.30. Qualora, per esigenze professionali o di studio, venga superato il periodo massimo d'uso, sono adottati idonei accorgimenti per i locali in cui hanno luogo le esercitazioni, in modo da non incrementare il livello di rumore residuo dei locali disturbati.

8. Relativamente ai locali esistenti destinati alla ricreazione, allo spettacolo, nonché alle scuole, agli istituti di istruzione, agli ospedali, alle case di cura, sono adottati provvedimenti e misure tali da contenere le immissioni sonore dall'esterno nei limiti idonei a consentire lo svolgimento ottimale dell'attività a cui sono destinati. Qualora tali immissioni permangano anche successivamente all'attuazione del piano di risanamento comunale di cui all'articolo 5 ovvero nell'impossibilità che le misure di risanamento siano realizzate in tempi ragionevoli, vanno migliorati l'isolamento acustico normalizzato degli elementi perimetrali ed il potere fonoisolante dei serramenti esterni.

9. I locali destinati ad attività produttive, commerciali o ricreative siti all'interno di edifici adibiti prevalentemente ad abitazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono garantire il rispetto dei limiti previsti dal presente articolo nonché soddisfare i requisiti e la prescrizione di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, adottando idonei interventi di insonorizzazione in conformità alle prescrizioni dei piani di risanamento comunali di cui all'articolo 5.

10. Sono in ogni caso fatti salvi i disposti dell'articolo 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14.

Requisiti acustici degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ad edifici di nuova costruzione, intendendosi con ciò quelli che saranno realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti — che comporti il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti, e di solai e pavimenti, — il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può disporre, sulla base dell'applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo totale o parziale di attuazione delle norme contenute nel presente articolo, anche al fine di escludere che gli eventuali rumori in essi immessi dalle sorgenti esterne non determinino il superamento dei limiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.

4. I criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, nonché i requisiti acustici dei predetti ambienti sono quelli contenuti nell'allegato D. Per quanto non previsto dalle disposizioni tecniche precedenti si applicano le norme UNI 8437, 8438 e 8270.

5. In relazione ai requisiti acustici di cui al comma 4, gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari;
- categoria C: edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Art. 15.

Progettazione, abitabilità e agibilità degli edifici

1. La relazione acustica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale è diretta a verificare che:

- l'isolamento acustico normalizzato D_n rientri nelle fasce di cui alla figura 2 dell'allegato D;
- il livello di rumore di calpestio normalizzato L_n rientri nelle fasce di cui alla figura 3 dell'allegato D;
- il potere fonoisolante R , certificato in laboratorio, dei diversi elementi costruttivi, rientri nei valori di cui alla tabella contenuta al punto 8) dell'allegato D.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge provinciale, il sindaco, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, acquisisce il parere del tecnico che ha redatto la relazione acustica o di altro tecnico abilitato a mente dell'articolo 17 — incaricato dal richiedente —, diretto a verificare che le caratteristiche acustiche dei locali siano conformi alle disposizioni contenute nell'allegato D. Il sindaco può disporre l'effettuazione di rilievi fonometrici diretti a verificare i valori riportati nella relazione acustica, utilizzando le schede di collaudo eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

3. Il sindaco può inoltre disporre l'effettuazione di rilievi fonometrici al fine di verificare l'osservanza del livello differenziale massimo ammissibile di rumore previsto dagli articoli 1, comma 3, e 13, commi 1 e 2, avuto riguardo alle metodologie di rilevamento di cui all'allegato B (punto 3.4).

Art. 16.

Ambienti di lavoro

1. Fermi i disposti dell'articolo 19 della legge provinciale, ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, della legge provinciale si applicano in quanto compatibili con la disciplina stabilita dal predetto decreto legislativo n. 277 del 1991.

Art. 17.

Tecnici abilitati

1. Le relazioni tecniche di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, della legge provinciale, nonché le consulenze tecniche per i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del presente regolamento, possono essere redatte e rispettivamente fornite da laureati iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, da laureati in fisica e da diplomati iscritti ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione relativa all'ambito di intervento.

Art. 18.

Vigilanza e rilevamento

1. Il personale incaricato dai comuni esercita le funzioni di controllo, a carattere amministrativo e tecnico, in quanto accessorie e strumentali alle attribuzioni demandate ai comuni dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

2. Il personale di cui al comma 1 esercita inoltre le funzioni di controllo sull'osservanza:

a) degli adempimenti previsti dalla disciplina dei piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 6;

b) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, della legge provinciale e dell'articolo 8, commi 1 e 3, del presente regolamento;

c) della disciplina dettata dall'articolo 12 relativamente al rumore prodotto da attività svolte all'aperto, esclusi gli ambienti di lavoro;

d) dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno relativamente alle aree agricole, a pascolo, a bosco e a quelle destinate a parco o a riserva naturale;

e) dei limiti di accettabilità in ambiente esterno stabiliti per le unità produttive o commerciali che occupino in modo stabile un numero di addetti non superiore alle venti unità.

3. I comuni esercitano altresì le funzioni di controllo preventivo e successivo, mediante il personale di cui al comma 1 e avvalendosi delle strutture provinciali competenti ai sensi della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, al fine di verificare l'osservanza:

a) della disciplina concernente il rumore prodotto da attività svolte in ambienti chiusi ai sensi dell'articolo 13;

b) delle prescrizioni relative ai requisiti acustici degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo di cui all'articolo 14;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative alla progettazione, costruzione, abitabilità e agibilità degli edifici e delle strutture produttive di cui agli articoli 18 e 19 della legge provinciale e di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

4. Al fine di assicurare un diffuso sistema di vigilanza ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale, la Giunta provinciale promuove l'acquisto e la messa a disposizione dei comuni di idonea strumentazione di rilevamento dell'inquinamento acustico, in funzione di un suo utilizzo secondo criteri di efficienza e di specializzazione, privilegiando una gestione strumentale secondo forme associative e di cooperazione ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il servizio protezione ambiente esercita le funzioni di controllo — sia a carattere amministrativo e tecnico, sia di natura preventiva che successiva — al fine di assicurare l'osservanza:

a) degli adempimenti attribuiti ai comuni dagli articoli 2, 3 e 5;

b) della disciplina concernente:

il rumore prodotto dal traffico veicolare di cui all'articolo 8, comma 2;

il rumore prodotto dai mezzi di trasporto pubblico di cui all'articolo 9;

il rumore prodotto dal traffico ferroviario e aereo di cui agli articoli 10 e 11;

c) dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, fatti salvi i compiti demandati ai comuni ai sensi dei commi precedenti.

6. Per i fini di cui all'articolo 21 della legge provinciale, il servizio protezione ambiente promuove la costituzione della rete di monitoraggio permanente della rumorosità prodotta dal traffico veicolare. A tal fine viene attivata una fase di studio preordinata alla definizione — per singola strada, statale, provinciale e comunale, e per le autostrade — dell'andamento annuo del volume di traffico, distinto in leggero e pesante, nonché alla definizione degli indici di fabbricazione e destinazione d'uso dei suoli da esse attraversati. Tali analisi sono correlate all'andamento del flusso turistico dei luoghi interessati ed alle previsioni dei piani di risanamento comunali.

7. In esito alle conclusioni dello studio di cui al comma 6 viene istituita la rete di monitoraggio permanente nei punti più significativi, procedendo a rilevamenti periodici con cadenza semestrale, eseguiti secondo le modalità indicate per il rilevamento del traffico veicolare, utilizzando anche i livelli sonori statistici percentili. I dati rilevati saranno periodicamente pubblicati.

8. Il servizio protezione ambiente promuove apposite campagne di rilevamento del rumore prodotto dal traffico veicolare, ferroviario, aereo, nonché dagli insediamenti produttivi.

9. In presenza di rumore prodotto all'esterno da attività produttiva svolta in ambienti chiusi, verranno attivati sopralluoghi congiunti tra il servizio protezione ambiente ed il servizio per l'igiene e la sanità pubblica allo scopo di valutare eventuali correlazioni, in ragione della coordinata osservanza della disciplina dell'inquinamento acustico in ambiente esterno e in ambiente di lavoro.

10. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica esercita le funzioni di controllo, a carattere tecnico e amministrativo, al fine di assicurare l'osservanza della disciplina stabilita dalla legge provinciale, dal presente regolamento e dalle normative statali ivi richiamate relativamente agli ambienti di lavoro.

11. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni tecniche ed istruttorie di supporto ai comuni demandate alle strutture provinciali dalla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23.

12. Sono inoltre fatte salve le competenze in materia attribuite agli altri organi di vigilanza ai sensi della legislazione statale.

13. La Giunta provinciale promuove specifiche iniziative di formazione e aggiornamento del personale dipendente dalla provincia e dai comuni, incaricato della vigilanza in materia di inquinamento acustico.

Art. 19.

Allegati e schede-tipo

1. Gli allegati A, B, C, D e E sono parte integrante del presente regolamento.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le schede-tipo relative a:

a) il rilevamento del rumore in ambiente esterno ai sensi del punto 9 dell'allegato B;

b) il rilevamento del rumore in ambiente abitativo interno ai sensi del punto 9 dell'allegato B;

c) il rilevamento del rumore dovuto a traffico veicolare ai sensi del punto 2 dell'allegato C;

d) il collaudo acustico degli edifici ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Art. 20.

Criterio di finanziamento

1. Nell'ammissione al finanziamento ai sensi dell'articolo 3-bis della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, la Giunta provinciale tiene conto — nella determinazione delle priorità di cui all'articolo 5 della citata legge provinciale n. 14 del 1980 e successive modifiche — delle necessità di miglioramento delle caratteristiche acustiche degli edifici ubicati nelle zone nelle quali, anche successivamente all'attuazione del piano di risanamento comunale, non si raggiungono i valori limite di inquinamento acustico previsti.

2. Nell'attuazione delle leggi provinciali di incentivazione concernenti i settori produttivi e, in particolare, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7, sono considerati — nella determinazione dei criteri di priorità — gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6, comma 5.

3. I piani di risanamento comunali, inviati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, sono esaminati dal servizio protezione ambiente, al fine di verificarne la rispondenza ai criteri ed alle finalità della legge provinciale e del presente regolamento. Il predetto servizio può proporre al comune modifiche ed integrazioni. In ogni caso, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 26 della legge provinciale, i comuni trasmettono al servizio lavori pubblici degli enti locali, unitamente alla documentazione necessaria per il finanziamento, il parere favorevole del servizio protezione ambiente in ordine al piano di risanamento comunale, anche in relazione alle integrazioni e modifiche da esso proposte.

Art. 21.

Norme transitorie e finali

1. Tutti i riferimenti al servizio di prevenzione contenuti nella legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, devono ritenersi sostituiti con il riferimento al servizio per l'igiene e la sanità pubblica ed ai relativi

settori operativi, con decorrenza dalla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23.

2. Nella prima applicazione della legge provinciale ed al fine di assicurare una congrua sperimentazione, le norme tecniche stabilite dagli articoli 14 e 15 assumono carattere orientativo per la progettazione degli ambienti ivi previsti, fino alla data che sarà successivamente stabilita con apposita norma regolamentare.

3. Qualora le leggi vigenti escludano per determinati progetti la necessità di acquisire la concessione edilizia, il riferimento alla medesima da parte della legge provinciale e del regolamento deve ritenersi sostituito con il riferimento agli atti equivalenti o sostitutivi della stessa.

(Omissis).

92R1026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 0 0 9 3 *

L. 2.600